



DIREZIONE DIDATTICA DI FASANO
PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N.

Allegati N.

Risposta a nota N.

li 23/ 1/ 1956

del

Tit. Sottot.

A

OGGETTO

ART. GRAF. TCMENAS /ASANO

Si certifica che il signor Nacci Giuseppe presta servizio presso ~~queste~~ scuole in qualità di insegnante di ruolo dal 1/10/1951.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso concorso Case Popolari.

Il Direttore Inc.
(Ferrara Donato)





TA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

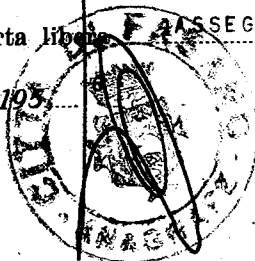
Che il signor NACCI GIUSEPPE NATO IN OSTUNI IL 1/3/1927 OCCUPA

LA CASA SITA IN VIA BUZZERIO N° 20. dal 21/8/1953;

In fede si rilascia in carta libera **FASSEGNAZIONE CASE POPOLARI**

Il, 24 gennaio

1953



IL SINDACO



COMUNE DI FASANO

N.° 123

Diritti segret. L. b

Diritti urgenza L. b

L. ESORDIO

A' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dall'esultanza di questo registro di popolazione

CERTIFICA

CHE IL SIGNOR NACCI GIUSEPPE NATO IN OSTUNI IL 1/3/1927 HA

LA SUA ABITUALE RESIDENZA IN QUESTO COMUNE CON ABITAZIONE

IN VIA BUZZERIO N° 20 DAL 21/8/1953

In fede si rilascia in carta libera

ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI

Il, 24 gennaio 1953



PL SINDACO

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. NACCI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19.63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 1350 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 28.710

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 AGO 19 63

IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Cassano)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. 10 della Legge 1303 del 1930)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
4-4 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
l o Com.te Ubaldo
I sottoscritti (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
o e ed il
convenzioni fra essi denunzianti (3)
Sig. **MACCI GIUSEPPE**
..... hanno avuto
..... convenzioni che (4) 10 - 8 - 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n° 2 del 3° lotto

Designazione delle cose locate: al Case Popolari nel Comune di **FASANO**

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7350 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3209.

BRINDISI

27 Agosto 62

A, add. 19

L. DENUNZIANTE (7)

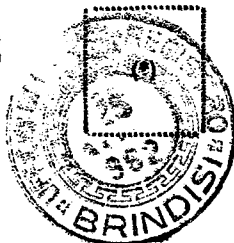
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19... al N. 2045

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Seicento e 50**

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE RILEGENTE
Dot. Ettore Fasano



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. NACCI Giuseppe V. 2°

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.350 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

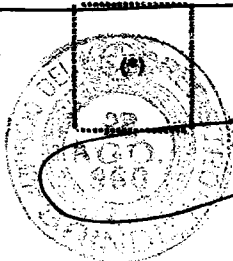
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 808

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. NACCI Giuseppe V. 20

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19-58

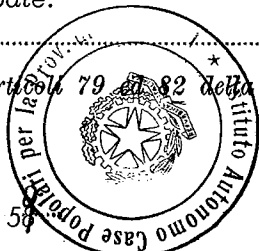
OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.350 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 22 AGO. 1958 19 58
27 Agosto

I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1958 19 al N. 1341

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario:

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant e (3) ed il

Sig. Vacci Giuseppe

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Casano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 350 mensili anticipate. 88900

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

L PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1917

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Nacci Giuseppe

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/A del 3° Lotta
di case popolari nel Comune di Taranto

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 7350 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57..

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 19 57 al N. 1783

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1) Domanda
- 2) Certificato del Casellario Giudiziale;
- 3) Estratto Catastale;
- 4) Dichiarazione da cui risulti di abitare da almeno 2 anni nella casa in cui si è attualmente;
- 5) Dichiarazione del Direttore da cui risulti che sono impiegato dello stato, in sostituzione del certificato di residenza;
- 6) Assegno bancario di £500 intestato all'Ente;
- 7) Situazione di famiglia;

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 583
Uff. Rag.

Brindisi 30 AGO, 1956

RACCOMANDATA

Al Sig. Nacci Giuseppe Vincenzo
Via Bursarò, 20
Fasano

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via per la Selva interno 3°... scala A... interno 2°.....-

Detto alloggio è composto di vani utili 4,90 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,90.....

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del contratto di locazione.

Preventivamente, però; dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £..... come appresso indicate:

a) mensilità di fitto e servizi dal 10 SET. 1956 al 10 OTT. 1956	£. 1.300.....	vano x vani 4,90.....	£. 33.284.-
b) canone consumo acqua normale			£. 450.-
c) contributo nelle spese di illuminazione scale			£. 50.-
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			£. 24.213.-
e) deposito spese contrattuali			£. 1000.-
f) I.G.E. 3% su a)			£. 221.-
TOTALE			£. 33.284.-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 10 SET. 1956, il contratto, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE
G. Ubaldo VALLARINO

ELENCO DEI DOCUMENTI

- 1) Domanda
- 2) Certificato del Casellario Giudiziale;
- 3) Estratto Catastale;
- 4) Dichiarazione da cui risulti di abitare da almeno 2 anni nella casa in cui si è attualmente;
- 5) Dichiarazione del Direttore da cui risulti che sono impiegato dello stato, in sostituzione del certificato di residenza;
- 6) Assegno bancario di £500 intestato all'Ente;
- 7) Situazione di famiglia;

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. _____

26 GEN. 1956

32

ALL'ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

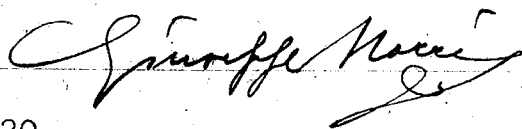
Fasano

Il sottoscritto, insegnante Nacci Giuseppe fu Antonio, chiede che gli venga assegnato un appartamento di case popolari, alle condizioni trattate dal bando affisso in questo comune.

Alligata alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei documenti richiesti, e gli stessi documenti.

Con osservanze

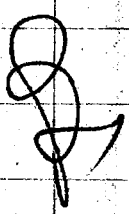
Nacci Giuseppe



Via Buzzerio N. 20

FASANO

Fasano li 23 gennaio 1956





CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

DI FASANO
n.° 16
Diritti segret. L. 16
Diritti urgenza L. 16
L'ECONOMO

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO

(IN CARTA LIBERA)

Al nome di (cognome e nome) Nacci Giuseppe Vincenzo

(di o fu) ===== (e di o fu) =====

nat. il 19 Marzo 1927 in Ostuni

circondario (o stato di) Brindisi

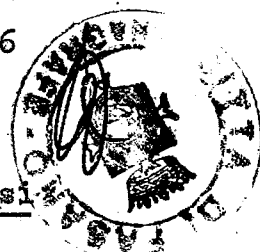
si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per (motivo della richiesta) assegnazione case popolari

Data 16 marzo 1956

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Brindisi



UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO

Penale Generale

TRIBUNALE DI Brindisi

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

10 GEN. 1956



Signature

ALLENANTE AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto, Nacci Giuseppe fu Antonio, dichiara di occupare l'appar-
tamento dove attualmente abita sin dall'Agosto 1953:

Con osservanza

Nacci Giuseppe



Fasano, li 23 gennaio 1956:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 5431

li, 18 LUG. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RAEC. A.R.

Al Sig. NACCI GIUSEPPE

VIA ACHILLE GRANDI 2 A/2

72015 FASANO

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 15-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in FASANO lotto 3 scala A int. 2, Via A. GRANDI, 2.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 37422.000 intestato a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 1.496.880 per I.V.A., mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica, ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'I.V.A., come sopra indicati, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

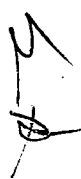
/./.

li,

Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.AC.P. che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà opportuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

16 NOV. 1995

Prot. n. 11093

Il,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n.8362 del 3.4.95;
- Copia delib. n.8409 del 27.9.95;
- Dati catastali e piantina planim.

- Al Notaio Dr. Michelina PEZZOLLA
Via Forcella, 54/56
72015 FASANO

* Sig.ra TAMBORRINO Gemma in Nacci
Via A.Grandi, 2, A/2
72015 FASANO

e.p.c. - Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in FASANO - Via A.Grandi
Lotto 2^a - sc. A - piano R - int. 2 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Asse-
gnatario: NACCI Giuseppe - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di com-
pravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'acquirente in indirizzo
che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dello
alloggio, pari a L. 41.580.000.- (fire quarantunomilionicinquecentottantamila) e
della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali
relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in
indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/MS

IL PRESIDENTE

(ing. Augusto DELLI SANTI)

Partita IVA 00061820742

FATTURA n. 77/25

Brinoli si

10 November 1955

RIFERIMENTI

CONSEGNA A SALDO / IN CONTO VS. ORDINE

BOLLA N.

DATA BOLLA

PAGAMENTO A MEZZO

SPETT.LE

SPERDCE
Siga Tamborino Gunung
in Napi Gunung
V. 2 A. Gunung 2 A/2
Forno

PARTITA IVA

[illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DEL COLORE E FRAMMENTI DEL MITTENTE. NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON PREVEDUTE ALLE CONDIZIONI E FRAMMENTI DEL MITTENTE. IL RITORNO DEI COLORI VERMI, DELLO SVINCOLO, LA MERCE VIAGGIARE PER CONTO E RISCHIO DEL CLIENTE, DECORSO IL TERMINE FISSATO PER IL PAGAMENTO, SARANNO CONTEGGIATI GLI INTERESSI DI MORA. LA DITTA NON RICONOSCE I PAGAMENTI SE NON FATTI DIRETTAMENTE AL SUO DOMICILIO.

IMPONIBILE

IVA**TOTALE IMPONIBILE****TOTALE IVA**

4158000

166520

TOTALE FATTURA

4324320

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11255

li, 30 OTT. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

- Al Sig. TAMBORRINO GEMMA IN. Nacci
Via A. GRANDI 2 A/2
72015 FASANO

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggi E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P. relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in FASANO Via A. GRANDI Lotto/Cantiere 3 - scala A int. 2.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 4.158.000 più f. 166.320 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 41.580.000 è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. <u>57.750.000</u>
- riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. <u>11.550.000</u>
	f. <u>46.200.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>4.620.000</u>
	f. <u>41.580.000</u>

I.V.A.: f. 41.580.000 x 4% = f. 1.663.200

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31-8-1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1990/1994.

Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Certificato anagrafico storico di residenza; ~~Stato di famiglia~~ e copia del contratto di locazione.

Distinti saluti

Effettivo Rido ATRO
di 31/12/94 - E in Regio

TR/mz

con i canoni di locazione
10/11/94

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

[Signature]

DOCUMENTO 83 NON PRESENTATO

b. Matt-
20/4

(U) R

Parte riservata all'Istituto

111 07 003 0470/0
NACCI GIUSEPPE
VIA ACHILLE GRANDI 2 A/2
72015 FASANO

Prot N. Data

178 APR 1994 / 2980

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto TAMBORRINO GEMMA nato a OSTUNI

il 21-09-1993 assegnatario ~~lo~~ familiare convivente del Sig. NACCI GIUSEPPE

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in FASANO

Lotto 3' Via ~~Piazza~~ A. GRANDI n. 2 scala E interno 2,

con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560, VALORE 57.750.000

Rid. 20% 11.550.000

CHIEDE

Rid. 10% 4.620.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

41.580.000
accanto 80% 37.424.000
IVA 4% 1.456.880

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) ~~del~~ del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

AL NOTAIN Pezzolla

Distinti Saluti

Data

15-04-1994

firma

Gemma Tamborrino

P.S. Si riserva di beneficiare dell'adeguamento del prezzo a suo favore in caso di sopravvenuta variazione degli estimi catastali.

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto NACCI GIUSEPPE nato a OSTUNI il 01-03-1927
assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
in FASANO..... Lotto 3°.... Via/piazza A. GRANDI.... n. 2..
scala A.... piano R.... int. 2....

PRENDE ATTO

che il sig. TAMBORRINO GEMMA nata il 21-09-1949 familiare conviven-
te del sottoscritto in qualità di MOGLIE
(moglie - figlio - nipote - ecc.)
ha presentato in data 15-04-1994... domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.
In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

In fede

Giuseppe Nacci

CITTA DI FASANO
PROVINCIA DI BRINDISI

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4-1-68, n. 15, attesto
che la sottoscrizione delle dichiarazioni su riportate
è stata apposta in mia presenza dal dichiarante

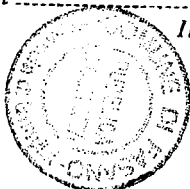
identificato edw. Giuseppe
e preventivamente ammonito sulle responsabilità
penali cui potrà andare incontro in caso di dichia-
razione mendace.

Fasano, li

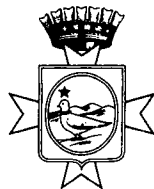
8 NOV 1995

Il Funzionario Incaricato

Ins. Calirbia Loconte



Giuseppe Nacci



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

in base alle risultanze anagrafiche

C E R T I F I C A

che TAMBORRINO GEMMA

nata a OSTUNI (BR)

il 21.09.929 (atto n. 506 p. I s.)

qui resid.dalla nascita

con abitazione in VIA GRANDI A., 2 2

dal CENS.1961

Certifica inoltre che precedentemente ha avuto la residenza nel Comune:

DAL 21.08.1953. PROVENIENTE DA OSTUNI

dal 1953 al 17.01.1958 in via TARANTO (CASE POPOLARI 3 PALAZZINA) N.2.

dal 17.01.1958 al CENS.1961 in via A.GRANDI N 2.

dal CENS.1961 al CENS.1971 in via GRANDI N.2.

dal CENS.1971 al CENS.1981 in via GRANDI N.2.

dal CENS.1981 al CENS.1991 in via GRANDI N.2.

CENS.1991.AD OGGI VIA GRANDI N.2 .a

Dalla Residenza Municipale, 06.11.995

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

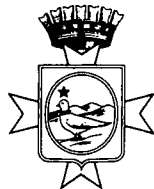
Galiroia Loconte



ST ****200

DR ****500

TL ****700



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in conformita' delle risultanze di questa Anagrafe della Popolazione
CERTIFICA che

TAMBORRINO GEMMA

(12488)

Nata il 21.09.929 a OSTUNI (BR)

Atto n. 506 p. I s.

Qui resid. dalla nascita

Abitante in VIA GRANDI A., 2 2

Coniugata con NACCI GIUSEPPE

Matr. il 10.08.953 OSTUNI (BR)

Atto n. 139 p.II s. A

E' residente in FASANO

Rilasciato in carta libera per uso consentito dalla legge

FASANO, 06.11.995

ST ****200

DR ****500

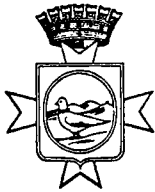
TL ****700



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

(Galipolia Locante

Galipolia Locante



COMUNE DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE CERTIFICA che
in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

n.ro 3897 Abitante in VIA GRANDI A., 2 2

NACCI GIUSEPPE (12486) Intestatario Scheda

Nato il 01.03.927 a OSTUNI (BR)

Atto n. 187 p. I s.

Qui resid. dal 21.08.953 proveniente da OSTUNI (BR) (000127)

Coniugato con TAMBORRINO GEMMA

Matr. il 10.08.953 a OSTUNI (BR)

Atto n. 139 p.II s. A

TAMBORRINO GEMMA (12488) Moglie

Nata il 21.09.929 a OSTUNI (BR)

Atto n. 506 p. I s.

Qui resid. dalla nascita

Coniugata con NACCI GIUSEPPE

Matr. il 10.08.953 a OSTUNI (BR)

Atto n. 139 p.II s. A

Rilasciato in carta libera per uso consentito dalla legge

FASANO, 11.04.994

Pag. 1

ST ****200

DR ****500

TI. ****700



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

(Galipolia Loconte)
Galipolia Loconte



CITTA' DI FASANO
(Provincia di Brindisi)

LIRE
500
Speranza



N.
Registro Certificati
Diritti: esatte L.
ECONOMO

[Signature]

PROV. N. 6104
Data 29.08.1994

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 sostitutiva di certificazioni e dell'atto di Notorietà

L'anno millenovecentonovantaquattro addì .. venticinque .. del mese di .. agosto ..
Il sottoscritt. o NACCI GIUSEPPE nat. o in OSTUNI
il 01.03.1927 residente in FASANO via A.GRANDI n.2

~~DICHIARAZIONE~~

a seguito della richiesta inoltrata in data 15.04.1994 all'I.A.C.P. di Brindisi dalla
moglie TAMBORRINO Gemma, nata in Ostuni il 21.09.1929 e residente in Fasano
alla Via A.Grandi n.2, per l'acquisto dell'alloggio di E.R.P. sito in Fasano, lotto
3 scala E int.2 via A.Grandi n.2, giusto quanto previsto dalla Legge 24.12.1993
n.560,

d i c h i a r a

di rinunciare all'intestazione a proprio nome della proprietà della casa sita in
Fasano (BR), lotto 3 scala E int.2 Via Grandi n.2, e

c h i e d e

che l'atto di compravendita dell'abitazione in oggetto sia fatto a favore della
moglie TAMBORRINO Gemma, nata in Ostuni il 21.09.1929 e residente in Fasano
alla Via A.Grandi n.2, C.F.: TMB GMM 29P61 G187M.=

=====

FIRMA DEL DICHIARANTE

Giuseppe Nacci

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previa ammonizione sulle sanzioni penali previste
dall'art. 26 della legge 4.1.1968 n. 15.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante è avvenuto a mezzo *colloquio*



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5262

DEL 11 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO NACCI GIUSEPPE Comune FASANO

Lotto o Cantiere 3 via GRANDI civico, n° 2
piano 2 int. A/2.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 5958
fg. 42 p.lla 183 / 2 cat. A/3

cl. 3 vani catastali 5,50 rendita 577500

Lo scantinato è ~~non~~ incluso nella consistenza della u.i.

Note:

VERANDA CHIUSA

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO